

Relazione al bilancio: controlli necessari per predisporre il documento

Edoardo Sesini - Dottore commercialista in Bergamo

Il decreto di riforma dei bilanci e l'aggiornamento dei principi contabili ha imposto di riconsiderare la predisposizione della relazione al bilancio da parte del collegio sindacale. Il modello di relazione non ha subito importanti variazioni rispetto al modello proposto per lo scorso anno, se non per la necessità di recepire l'inclusione del rendiconto finanziario tra i documenti di bilancio e l'analisi dei flussi finanziari. Di maggiore impatto sono, invece, i controlli necessari alla predisposizione del bilancio, volti a dare evidenza che sono state analizzate le novità e che vi è traccia delle considerazioni conseguenti. I controlli dovranno poi essere coordinati con il principio SA Italia 720B di prossima emanazione, dedicato ai controlli sulla relazione della gestione da parte dei revisori.

La predisposizione della **relazione al bilancio** del collegio sindacale deve tenere in considerazione le importanti novità in materia di bilancio previste per quest'anno con le modifiche disposte dal **D.Lgs. n. 139/2015** che è intervenuto, aggiornando i principi contabili, sulla struttura dello schema di bilancio, introducendo il **rendiconto finanziario** e modificando i criteri di **contabilizzazione per alcune voci**, tra cui – principalmente – il costo ammortizzato per la valutazione di crediti/debiti/titoli di debito, l'avviamento, i costi di ricerca e sviluppo e pubblicità.

Tali novità devono essere **coordinate** con l'applicazione dei **nuovi principi di revisione ISA Italia** sulla relazione unitaria, già applicati per la prima volta in sede di relazione al bilancio dell'esercizio 2015.

Le variazioni sono state oggetto di recenti chiarimenti da parte di alcuni documenti del **Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti**, di **Assirevi**, più specifici sulla relazione del Collegio sindacale, a cui si è da ultimo aggiunto un documento rilasciato dal Consiglio Nazionale di concerto con **Confindustria** sulle novità del bilancio.

Leggi anche:

- [Linee guida per la prima applicazione delle nuove regole contabili](#)
- [Bilanci: CNDCEC e Confindustria insieme per applicare le nuove regole](#)
- [La relazione di revisione sul bilancio: linee guida per casi particolari](#)
- [Responsabilità del revisore: come valutare le informazioni della relazione sulla gestione](#)

Impatto delle variazioni sul modello di relazione e sui controlli

E' bene chiarire fin da subito che il modello di relazione allegato ai documenti non ha subito importanti variazioni rispetto al modello proposto per lo scorso anno, se non recepire l'inclusione del rendiconto finanziario tra i documenti di bilancio e la conseguente necessaria analisi dei flussi finanziari.

Di maggiore impatto sono invece i **controlli** necessari alla **predisposizione del documento**: non si esauriscono nei medesimi effettuati lo scorso anno ma dovranno essere integrati con **evidenza** delle **specifiche analisi** effettuate sulle citate novità.

Per tale motivo sono quindi necessari i controlli volti a dare evidenza che siano stati analizzate le novità e vi sia traccia delle considerazioni conseguenti.

Indicazioni di Assirevi

Assirevi propone in tal senso una **check-list delle novità** che comprende la verifica:

- 1) del rendiconto finanziario e delle disposizioni di cui al nuovo articolo 2425-ter cod. civ.;
- 2) dei costi di pubblicità (riclassificazione retroattiva in base ai requisiti o eliminazione);
- 3) eliminazione retroattiva dei costi di ricerca che non possono essere più iscritti nell'attivo patrimoniale nel rispetto della nuova disciplina;
- 4) facoltà di ammortizzare l'avviamento sorto successivamente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 secondo le nuove disposizioni;
- 5) rispetto delle disposizioni di prima applicazione in materia di crediti e debiti da valutare al costo ammortizzato ed in particolare calcolo del tasso di interesse effettivo.

A tali verifiche di particolare interesse e rilevanza si ritiene di dover aggiungere anche l'analisi relativa alla necessità di predisporre il **bilancio in forma ordinaria o abbreviata**, dirimente per l'obbligo di predisporre il rendiconto finanziario e l'applicazione del **criterio del costo ammortizzato**.

Pare utile specificare che l'analisi, in questo caso, può essere limitata ai periodi d'imposta 2015 e 2016.

Deve essere ritenuto fondamentale per il Collegio sindacale, inoltre, disporre della documentazione di tale analisi tra gli allegati alla relazione.

Applicazione del nuovo principio di rilevanza

Ulteriori spunti significativi dei documenti in commento riguardano l'applicazione del nuovo principio di rilevanza, in base al quale possono essere trascurate informazioni che non sono tali da incidere sulle decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa.

La rilevanza delle singole voci deve essere giudicata nel contesto di altre voci analoghe.

Relazione sulla gestione: controlli in attesa del principio SA Italia 720B

Si dovrà invece attendere l'emanazione del SA Italia 720B, relativo all'innovato art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010, in tema di controlli sulla relazione sulla gestione, ed è pertanto una modifica che inciderà solo sui modelli di **relazione di revisione per il futuro**, successivi ai bilanci 2016, il giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, il giudizio di questa sulla conformità alle norme di legge e la dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione.



